

§ 4.3.8 - L.R. 9 aprile 1985, n. 16.

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte Beigua. (1)
(Bollettino Ufficiale n. 18, del 02/05/1985)

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DELLE «AREE PROTETTE» E DELLE «AREE DI COLLEGAMENTO»

Art. 1. (Individuazione del sistema).

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato «Monte Beigua», comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all'articolo 5 e ricadente nei territori dei Comuni di Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Tiglieto, Sassello, Stella, Urbe e Varazze.

Art. 2. (Finalità del sistema).

L'individuazione del sistema è volta in particolare a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonché il miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

Art. 3. (Suddivisione del sistema).

Il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua è suddiviso in «Aree Protette» ed in «Aree di Collegamento».

Sono definite «Aree Protette» (AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico, con le aree adiacenti e di contorno, costituenti un complesso di particolare rilevanza ambientale e scientifica ed idoneo a fini di fruizione sociale e di attività didattica.

Sono definite «Aree di Collegamento» (AC) le parti del sistema che, pur di minore interesse naturalistico rispetto alle «Aree Protette», risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, le testimonianze della presenza e dell'attività dell'uomo, con particolare riferimento all'attività agricola e silvicola; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco, tali aree costituiscono il tessuto di collegamento delle «Aree Protette».

Art. 4. (Suddivisione delle «Aree Protette» in zone).

In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonché alle diverse esigenze di tutela, valorizzazione e fruizione, le «Aree Protette» sono suddivise nelle seguenti zone:

a) «riserva parziale» (RP), comprendente le parti di territorio di notevole interesse naturalistico e scientifico per la presenza

di particolari valori geomorfologici, mineralogici, petrografici, botanici, faunistici, archeologici, che richiedono la tutela dai rischi di compromissione, l'attuazione di interventi migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonché iniziative per l'approfondimento e la diffusione della loro conoscenza e il loro godimento senza alterarne le caratteristiche;

b) «zona di interesse naturalistico-ambientale» (ZINA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, le testimonianze storico-archeologiche, la presenza e le attività umane su territorio stesso, che richiedono interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali;

c) «zona di interesse agricolo-ambientale» (ZIAA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da valori paesaggistico-ambientali per la morfologia dei luoghi, la vegetazione in gran parte boschiva che le ricopre, la connotazione del paesaggio determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e/o in atto, che richiedono interventi per la conservazione e la fruizione del territorio stesso, con modalità tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici, nonché per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, in quanto non in contrasto con le finalità della legge;

d) «nuclei rurali e/o storici» (NRS), comprendente quei nuclei e zone circostanti, interessati da un'edificazione di particolare interesse storico-architettonico, ambientale o paesaggistico, connessi all'uso agro-silvo-pastorale dei suoli e alla residenza agricola;

e) «zona per attrezzature ed impianti» (ZAI), comprendente le parti di territorio di non eccessiva estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che, per la loro morfologia, la loro ubicazione al margine di zone di maggior interesse naturalistico e di zone di interesse produttivo, in prossimità o già interessate da infrastrutture e insediamenti, si prestano per ospitare attrezzature d'appoggio all'attività turistico-escursionistica, agro-turistica, agricola-produttiva.

Art. 5. (Piano del sistema).

Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale «Monte Beigua» è costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A e B alla presente legge:

A) 14 planimetrie in scala 1:10.000 contenenti la delimitazione della «Aree Protette» e delle «Aree di Collegamento» nonché la suddivisione in zone delle «Aree Protette»;

B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona all'interno delle «Aree Protette» le attività esercitabili e gli interventi per la loro tutela e fruizione.

Il piano è depositato presso l'ente sede del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12, a cura dell'ente stesso entro trenta giorni dalla data della prima convocazione del Comitato.

Chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e presentare al Comitato, entro sessanta giorni dalla data di deposito, osservazioni alle delimitazioni ed alle norme del piano stesso.

Il Comitato trasmette alla Regione le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere in merito a ciascuna di esse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione, le eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.

Art. 6. (Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica).

Le delimitazioni territoriali nonché la normativa prevista dal piano del sistema di cui all'articolo 5 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati, costituendone variante a tutti gli effetti.

Nelle «Aree di Collegamento» individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati.

Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le «Aree di Collegamento» e/o le «Aree Protette», deve essere acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12.

Art. 7. (Modifiche ed integrazioni del piano del sistema).

In vista di sopravvenute ragioni che determinano la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalità della presente legge, possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso.

La Giunta regionale, su richiesta del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 12 o di propria iniziativa sentito quest'ultimo e, in ogni caso, acquisito il parere del Comitato regionale, le approva con propria deliberazione.

Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5, commi secondo e terzo, sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all'articolo 14, previo parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 «Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco - Mescio / Cinque Terre / Montemarcello». Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale».

Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali è prevista, ai sensi della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 8. (Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema).

La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Gli organi regionali, nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo, nonché ad altri settori comunque connessi con e finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, purché ad esso funzionalmente connesse.

Art. 9. (Norme generali di comportamento).

In aggiunta ai particolari limiti e divieti relativi alle «Aree Protette», contenuti nelle norme di attuazione di cui all'articolo 5,

nelle predette aree e nelle «Aree di Collegamento» è fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dai luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;
- d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e in «zone umide», fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora spontanea;
- e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane di animali selvatici, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;
- f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando - nell'ambito delle attività agricole e silvicole - la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

Art. 10. (Norme speciali).

Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, può autorizzare, per motivi didattici di studio o di ricerca scientifica, attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge.

Fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le opere di interesse statale, su richiesta dell'ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento, la Giunta regionale può autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge, purché non incompatibili con le relative finalità di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione locale, non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale.

Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 interessanti l'area del sistema prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici generali.

I relativi schemi di orientamento sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale di cui al precedente comma, per le relative osservazioni.

TITOLO II

GESTIONE DELLE «AREE PROTETTE» E DELLE «AREE DI COLLEGAMENTO»

Art. 11. (Compiti degli enti locali).

Ciascun Comune nella gestione urbanistico-edilizia del territorio facente parte del sistema applica le norme dettate dalla presente legge per le «Aree Protette» e per le «Aree di Collegamento».

I Comuni, le Province, le Comunità montane, il Consorzio per

l'esercizio delle deleghe in agricoltura «Zona 1 - Provincia di Genova», su indicazioni del Comitato di coordinamento, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione.

Gli interventi e le attività di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell'articolo 17 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le «Aree Protette» e per le «Aree di Collegamento».

Art. 12. (Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento).

Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, i Comuni, le Comunità montane, il Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e le Province territorialmente interessate costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

- a) i Presidenti delle Province interessate o consiglieri provinciali loro delegati;
- b) i Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura o consiglieri loro delegati;
- c) i Sindaci dei Comuni interessati o consiglieri comunali loro delegati.

Il Presidente della Provincia di Savona, in quanto territorialmente interessata in misura maggiore, provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e l'indicazione dell'ente sede del Comitato.

Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al comma precedente, ha sede presso la provincia di Savona.

Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede, che è tenuto a fornire uffici e personale.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 ; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 13. (Compiti del Comitato di coordinamento).

Ciascun Comitato di cui all'articolo 12 nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

- a) redige e trasmette alla Regione la relazione programmatica di cui all'articolo 14;
- b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento di cui all'articolo 15;
- c) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;
- d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano del sistema, secondo le procedure di cui all'articolo 7;
- e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano del

sistema di iniziativa regionale;

f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino le «Aree Protette» e/o «Aree di Collegamento»;

g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 10;

h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell'articolo 10;

i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di attuazione del piano del sistema per un adeguato inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle «Aree Protette»;

l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

I pareri di cui alle lettere e), f) e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole.

Per i compiti di cui alle lettere b), d) e seguenti il Comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico- scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti e), f) e g), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma, il Comitato di coordinamento tiene conto delle eventuali proposte formulate dalle organizzazioni di categoria interessate, con particolare riguardo a quelle degli agricoltori, che dovranno essere sentite ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l'agricoltura.

Art. 14. (Relazione programmatica).

Il Comitato di coordinamento, tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono, redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che s'intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

In particolare la relazione programmatica deve contenere:

- a) l'analisi della situazione del sistema;
- b) l'individuazione e l'inquadramento dei piani di interventi di cui all'articolo 15 e delle attività connesse, con specificazione delle relative priorità, dei soggetti interessati, delle risorse attivabili o delle modalità di attuazione;
- c) la specifica indicazione degli interventi di conservazione volti alla salvaguardia dell'ambiente che per loro natura o indifferibilità possono essere attuati anche al di fuori dei piani di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione e le motivazioni di eventuali proposte di modifiche e integrazioni al piano del sistema;
- e) il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione dei piani di intervento, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La relazione programmatica è aggiornata annualmente e trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione che l'approva con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

Art. 15. (Piani di intervento).

Per gli ambiti o i settori nei quali s'intende attuare iniziative di particolare rilevanza, e in ogni altro caso previsto dalla presente legge, il Comitato di coordinamento predispone, previo parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente.

In particolare i piani di intervento possono riguardare, anche in aree esterne al sistema purché ad esso funzionalmente connesse:

- a) le attrezzature turistiche, agrituristiche, ricettive e per il tempo libero, esistenti o di progetto;
- b) l'organizzazione del sistema di utilizzo escursionistico (sistemazione degli itinerari, predisposizione della segnaletica, raccolta dei rifiuti, individuazione di aree per attendamenti temporanei, attrezzatura di punti di sosta e di ristoro, accessibilità agli itinerari e simili);
- c) le attività culturali, didattiche e promozionali;
- d) le attività di ricerca scientifica e di sperimentazione;
- e) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti d'interesse storico e ambientale;
- f) il miglioramento del patrimonio boschivo;
- g) la difesa del bosco e la prevenzione degli incendi;
- h) il risanamento di aree degradate dal punto di vista idrogeologico;
- i) lo sviluppo delle attività artigianali e delle produzioni tipiche;
- l) le attività agro-pastorali ed il loro sviluppo secondo criteri ecologicamente corretti;
- m) l'uso, con il necessario aggiornamento tecnologico e funzionale, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale, per gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove costruzioni, prevedendo specifici contributi per gli eventuali conseguenti oneri adeguatamente documentati.

I piani di intervento individuano, per tali ambiti e settori, le politiche e i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare, le risorse pubbliche e/o private convenzionate per realizzarle, i soggetti incaricati, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi ai sensi della presente legge.

I piani di intervento sono trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale.

L'approvazione da parte dell'ente attuatore, di cui al secondo comma dell'articolo 11, dei progetti riguardanti le opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori, con l'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III SANZIONI E VIGILANZA

Art. 16. (Sanzioni).

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle «Aree Protette» comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

- a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l'asportazione di esemplari di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle «zone umide» o lo sradicamento di piante spontanee, per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;

- b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce minerali, fossili, reperti di qualsiasi natura;

- c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi, per fini diversi da quelli agricoli e pastorali;

- d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;

- e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

- f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;

- g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del loro ambiente;

- h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di loro concrezioni;

- i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

- l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strade, sentieri, campeggi non ammessi;

- m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento di cui all'articolo 9 o dalle norme di attuazione vigenti nelle «Aree Protette».

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

Art. 17. (Vigilanza).

La Provincia interessata territorialmente è delegata a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo precedente, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 nonché il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio del sistema.

Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constataino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti ed organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 18. (Esercizio delle funzioni delegate).

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato.

L'ente delegato è tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito l'ente delegato, si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto.

In caso di persistente inattività da parte dell'ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 16, sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate nonché di quelle necessarie per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19. (Demanio dello Stato).

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 20. (Norma transitoria).

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e vengono completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21. (Risorse finanziarie).

Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente:

- a) dal contributo ordinario della Regione;
- b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;
- c) da contributi di altri enti o di privati;
- d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

Art. 22. (Abrogazione di precedenti limiti e divieti).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema «Monte Beigua» cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23. (Norma finanziaria).

(Omissis)

Art. 24. (Norma finale).

Lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle finalità indicate alla lettera c) dell'articolo 2, è

verificato alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni triennio dalla Regione la quale, sentiti al riguardo gli enti locali e le organizzazioni di categoria interessate, assume le determinazioni conseguenti.

Allegati

AIIA - ALLEGATO «A» (Planimetrie) – (Omissis).

AIIIB - ALLEGATO «B» - (Art. 5) – NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE «AREE PROTETTE»

Note

(1) Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall' art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .